

## PARTE PRIMA

---

**Leggi e regolamenti regionali**

---

REGOLAMENTO REGIONALE 3 marzo 2016, n. 3

**Modifiche al regolamento regionale 3 maggio 2013, n.9 "Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive".**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

**VISTO** l'art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 128 del 23/02/2016 di adozione del Regolamento;

**EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:****Art. 1****Modifica all'articolo 2 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. L'art. 2 è riformulato come segue:  
"1. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per:
  - a. l'esecuzione lavori selvicolturali, lavori di sistemazione idraulico-forestali, opere di imboscamento e di rimboscamento;
  - b. operazioni di taglio boschivo per superfici boscate superiori ad ettari 1 (uno)".

**Art. 2****Modifica dell'articolo 4 edl regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. Al comma 1 dell'art. 4 dopo il termine "lavori" è aggiunto "oggetto di ciascun affidamento".
2. All'art. 4 è aggiunto il seguente comma 3: "3. Nel caso di utilizzazioni boschive e di altri lavori selvicolturali non legati a finanziamenti pubblici andrà ritenuta sufficiente l'iscrizione ad una qualsiasi delle classi, risultando l'importo dei lavori non facilmente definibile né desumibile dall'autorizzazione al taglio".

**Art. 3****Modifica dell'articolo 5 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. All'art. 5 è aggiunto il seguente comma: "1. L'iscrizione all'Albo delle imprese boschive può essere richiesta da imprese regolarmente costituite e iscritte alla C.C.I.A. nelle attività economiche dell'agricoltura e della silvicoltura."
2. Il comma 1 dell'art. 5 diviene comma 2 ed è modificato come segue: il termine "boschiva" è sostituito da "di cui al comma 1";

il testo della lettera a) é riformulato come segue: “a) ragione sociale dell’impresa, sede legale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)”.

#### **Art. 4**

##### **Modifica dell’articolo 6 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. Al comma 1, lettera e) dell’art. 6 il termine “meccanici” è eliminato.

#### **Art. 5**

##### **Modifica dell’articolo 7 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. Al comma 2 dell’art. 7 sono apportate le seguenti modifiche: al punto 3) il termine “1.500” è sostituito da “800”; dopo il punto 4) è aggiunto il seguente periodo: “Saranno ritenute utili, per tale computo, anche le giornate lavorative impegnate in operazioni selvicolturali effettuate nell’ambito della lotta passiva agli incendi.”

#### **Art. 6**

##### **Modifica dell’articolo 9 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. Il comma 4 dell’art. 9 é riformulato come segue: “4. Al termine dei lavori della Commissione il provvedimento di iscrizione all’Albo è adottato dal Dirigente della Sezione.”
2. Il comma 5 dell’art. 9 é riformulato come segue: “5. Dopo l’adozione dei provvedimenti di iscrizione, viene pubblicato l’elenco aggiornato delle Imprese Boschive sul sito ufficiale della Regione Puglia.”

#### **Art. 7**

##### **Modifica dell’articolo 10 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. Al comma 1 dell’art. 10 i termini “di cui all’art. 8” sono eliminati.
2. Al comma 2 dell’art. 10 i termini “senza specificazione dell’anno di rilascio” sono eliminati.

#### **Art. 8**

##### **Modifica dell’articolo 11 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. Al comma 1 dell’art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:  
il termine “chiedere” è sostituito da “ottenere”;  
il termine “domanda” è sostituito da “istanza”.

#### **Art. 9**

##### **Modifica dell’articolo 12 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. Al comma 2 dell’art. 12 sono apportate le seguenti modifiche:  
i termini “sentita la” sono sostituiti da “su proposta della”;  
la frase “con notifica alla ditta interessata mediante nota raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata” é eliminata;  
la lettera d) è abrogata.

**Art. 10****Modifica dell'articolo 13 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. Al comma 2 dell'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:  
i termini "sentita la" sono sostituiti da "su proposta della";  
la frase "con notifica alla ditta interessata mediante nota raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata" é eliminata;  
la lettera "a)" ripetuta é sostituita da "b)";  
alla lettera f) i termini "passata in giudicato" sono sostituiti da "di condanna definitiva".

**Art. 11****Modifica dell'articolo 15 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. Al comma 1 dell'art. 15 dopo il termine "Pubblici" è aggiunto "per l'esecuzione dei lavori e delle operazioni di cui all'art. 2".
2. Al comma 2 dell'art. 15 la frase "per i lavori di cui al comma 2 dell'articolo 1 e/o all'esecuzione dei lavori di cui al comma 2 dell'articolo 1" & sostituita da "di cui al precedente comma".
3. Il comma 3 dell'art. 15 é riformulato come segue:  
"3. Una impresa boschiva, regolarmente iscritta all'Albo, in relazione alla partecipazione a gara per lavori forestali o in relazione anche alla stipulazione di un contratto di lavoro con soggetti non pubblici ma che usufruiscono di finanziamento pubblico per progetti in campo forestale, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altra impresa boschiva regolarmente iscritta, di classe adeguata, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni."
4. Il comma 5 dell'art. 15 é abrogato.

**Art. 12****Modifica dell'articolo 16 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. Al comma 2 dell'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche: il termine "marzo" è sostituito da "aprile"; dopo il termine "anno" è aggiunto "successivo a quello di iscrizione".
2. All'art. 16 è aggiunto il seguente comma 2 bis:  
"2 bis. I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale 60225323 intestato a "Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali", riportando una delle seguenti causali, secondo il caso che ricorre:  
a. "Oneri istruttori per l'iscrizione all'Albo Imprese Boschive Regione Puglia"  
b. "Tassa annuale Albo Imprese Boschive Regione Puglia, anno \_\_\_\_"."

**Art. 13****Abrogazione dell'articolo 18 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. L'articolo 18 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 é abrogato.

**Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.**